Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 08/09/2024



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA **SEZIONE III LAVORO**

Il Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro, nella perdona del dr. Francesco Rigato, successivamente all'udienza del 10/7/2024 trattata nelle forme di cui all'art. 127 ter cpc, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa R.G. n° 27198/2023 vertente

TRA

, tutti rappresentati e difesi come da procure in atti, dall'Avv. Gianfranco Nunziata, presso il cui studio in Salerno, Via Irno n. 11, sono elettivamente domiciliati;

RICORRENTI-

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege in Roma presso l'Avvocatura Generale dello Stato, Via dei Portoghesi n.12, rappresentato e difeso dai propri funzionari Avv. Alessandra Molfese e Avv. Emilia Principe, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c.;

- RESISTENTE -

Oggetto: diritto ad usufruire della "carta docenti";

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 25/8/2023 e ritualmente notificato, gli istanti in epigrafe indicati,



Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 08/09/2024

premesso di essere docenti presso Istituti scolastici statali di gradi diversi e di aver prestato analoghi servizi in favore della Amministrazione resistente in virtù di reiterati contratti a tempo determinato, come dettagliatamente indicati in ricorso, deducevano di non aver percepito durante i relativi periodi di precariato il bonus economico definito "Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado", di importo nominale pari ad €500,00 annui, previsto dall'art.1, comma 121, L.13 luglio 2015 n. 107 quale aiuto per la formazione continua e l'aggiornamento professionale del personale docente. Richiamavano la normativa primaria e secondaria emanata al fine di disciplinare la cd. carta docente e si dolevano per l'illegittimità della condotta del Ministero, concretizzatasi nell'aver riservato al solo personale docente assunto con contratto a tempo indeterminato (ossia, di ruolo) il diritto alla fruizione della citata carta elettronica, in violazione del principio costituzionale di cui all'art.3 della Carta Fondamentale, nonché del principio di non discriminazione sancito dalla normativa comunitaria e nello specifico dalla clausola n.4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla Direttiva 1999/70 del Consiglio dell'Unione Europea, come interpretata dalla Corte di Giustizia, non ricorrendo ragioni oggettive idonee a giustificare la disparità di trattamento con i docenti di ruolo, della clausola 6 del medesimo accordo quadro che imponeva ai datori di lavoro di agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo determinato ad opportunità di formazione adeguate, degli artt. 29, 63 e 64 del CCNL del Comparto Scuola che sanciscono il diritto alla formazione di tutti i docenti in servizio, senza operare alcuna esclusione dei docenti a tempo determinato.

Concludevano pertanto chiedendo:

- "1. accertare e dichiarare che l'art. 1 comma 121 Legge 2015/107 e s.m.i. ricomprende all'interno dell'area docenti anche il personale non di ruolo;
- 2. Accertare e dichiarare che il D.P.C.M. del 28.10.2016 attuativo dell'art. 1 comma 122 Legge 2015/107 ricomprende all'interno dell'area docenti anche il personale docente non di ruolo, ovvero disapplicare il D.P.C.M. del 28.10.2016 e s.m.i. attuativo dell'art. 1 comma 122 Legge 2015/107 nella parte in cui esclude i precari nell'area personale docente;
- 3. Condannare le Amministrazioni resistenti all'attribuzione della Carta Elettronica di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, dell'importo nominale di €. 500,00 (cinquecento/00) per ciascun anno scolastico, indicati in premessa (pagg. 5 e 6), in favore delle parti ricorrenti. Ovvero, quella diversa somma maggiore e/o minore ritenuta di giustizia;
- 4. Condannare la resistente al pagamento del compenso professionale, spese e onorari di causa, oltre i.v.a., cnap e rimborso ex art. 14 t.p., con attribuzione al sottoscritto procuratore per dichiarato anticipo.



Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 08/09/2024

Instaurato il contraddittorio, si è tardivamente costituito in giudizio il Ministero convenuto che ha
eccepito preliminarmente, in relazione ai ricorrenti l'incompetenza per
territorio del Tribunale di Roma sulla scorta di quanto dispone l'art. 413 co. 5 cpc a mente del quale
"competente per territorio delle controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle
pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il
dipendente è in servizio al momento della richiesta della controversia". Rilevava quindi che in
ragione dei commi 5 e 8 dell'art. 413 cpc, per individuare il giudice competente per territorio,
occorre avere riguardo al luogo in cui si trova l'effettiva sede di servizio del dipendente al momento
del deposito del ricorso che, secondo quanto emerge dallo stesso ricorso, per quanto riguarda
era Ladispoli con conseguente competenza del Tribunale di Civitavecchia, mentre
per ciò che concerne in ricorso è affermato che ultima sede di servizio
effettivo era stata Marino, sicché la competenza spetterebbe al Tribunale di Velletri. Precisava
inoltre l'Amministrazione resistente che, trattandosi di competenza inderogabile, la sua rilevabilità
è sottratta ai limiti previsti dall'art. 38 c.p.c Con riferimento alla posizione di
eccepiva l'improcedibilità del ricorso, non essendo indicata nell'atto l'ultima sede di servizio, unico
elemento idoneo a individuare il Tribunale competente.
Nel merito rilevava la legittimità dell'operato dell'Amministrazione scolastica in punto di mancata

Nel merito rilevava la legittimità dell'operato dell'Amministrazione scolastica in punto di mancata erogazione della carta elettronica al personale docente assunto con contratto a tempo determinato stante la inequivoca normativa di settore nazionale e comunitaria ed, in ogni caso, la sussistenza di "ragioni oggettive" idonee a giustificare la disparità di trattamento tra personale docente assunto con contratto a tempo indeterminato e personale docente assunto con contratto a termine. Escludeva aspetti violativi della normativa comunitaria da parte del Ministero convenuto e eccepiva l'intervenuta **prescrizione parziale** della domanda con riferimento particolare i ricorrenti le cui domande attengono anche a richieste di somme relative **rispettivamente a partire dagli anni 2016 e 2017.**

Ha quindi concluso chiedendo di "dichiarare l'incompetenza del Tribunale adito in favore di quella del Tribunale di Civitavecchia per e del Tribunale di Velletri per ;

- Dichiarare l'improcedibilità per Spatari per omessa indicazione dell'ultima sede di servizio, elemento essenziale per incardinare la competenza per territorio;
- -rigettare l'avverso ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, per tutti i motivi dedotti in narrativa e in subordine dichiarare la prescrizione parziale per ;
- -condannare la controparte al pagamento delle spese e competenze legali da liquidarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 152 bis, Disp. Att. c.p.c.".

A seguito dell'udienza celebrata il 26.3.2024 nelle forme di cui all'art. 127 ter cpc, era ordinata la



produzione di documentazione Con riferimento ai ricorrenti Campanello, Lanciotti e Longobardi,

che il 23.5.2024 provvedevano a depositare i contratti a tempo determinato stipulati e indicati negli allegati al ricorso e tuttavia non allegati all'atto introduttivo del giudizio. Era quindi fissata nuova udienza per la discussione per il 10/7/2024, celebrata anch'essa ex art. 127 ter cpc. A seguito di detta udienza il giudizio viene dunque definito con la presente sentenza con motivazioni contestuali.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Questioni preliminari

Preliminarmente, con riferimento alla eccepita incompetenza per territorio in relazione ai , si osserva quanto segue. L'eccezione di incompetenza per territorio, ai sensi dell'art. 38 co. 1 cpc deve essere eccepita a pena di decadenza nella comparsa di risposta tempestivamente depositata. Nel caso in esame, con decreto ex art. 415 co. 2 cpc del 24.1.2024 veniva fissata la prima udienza per il 26.3.2024, con precisazione circa la sua trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM) si costituiva in giudizio depositando memoria difensiva solo il 19.3.2024 e quindi senza osservare il termine di cui all'art. 416 co. 1 cpc (dieci giorni prima dell'udienza), con la conseguenza che la sua costituzione deve ritenersi tardiva e con l'ulteriore rilievo che parte convenuta ai sensi dell'art. 38 co. 1 cpc deve ritenersi decaduta dalla possibilità di formulare detta eccezione. Tuttavia, l'art. 413 ult. co. Cpc dispone che "sono nulle le clausole derogative della competenza per territorio". Ciò implica che detta incompetenza è rilevabile anche d'ufficio dal giudice ai sensi dell'art. 428 cpc non oltre l'udienza di cui all'art. 420 cpc che, secondo costante (e anche più recente) giurisprudenza (Cass. Sez. L. - Ordin. 10516 del 15.4.2019 - RV 653461; Cass. Sez. L. - Ordin. n. 1167 del 19.1.2007 - RV 594149; Cass. S.L. Ordin. n. 19410 dell'11.9.2010 - RV 614536; Cass. Sez. 3 -Ordin. n. 2318 del 23.1.2024 – RV 670017) è quella fissata con il decreto di cui all'art. 415 cpc. Nel caso in esame, posta la tardività della costituzione del Ministero e quindi la decadenza della predetta Amministrazione dalla possibilità di eccepire l'incompetenza, si rileva che essa non è stata rilevata neppure d'ufficio entro la prima udienza fissata per il 26.3.2024. Successivamente a tale udienza trattata nelle forme di cui all'art. 127 ter cpc, con ordinanza resa l'8.5.2024 era ordinato ad alcuni dei ricorrenti di depositare entro termine assegnato i contratti a tempo determinato in relazione ai quali essi avevano fornito solo un principio di prova. Con riferimento a casi come quello appena descritto, la Corte di cassazione, sia pure con riferimento ad un caso di incompetenza per materia (equiparata dall'art. 38 co. 1 cpc alla incompetenza per valore e per territorio circa i termini entro i quali vanno rilevate) ha osservato che "pur



volendosi attribuire al concetto di "udienza" un carattere identificativo contenutistico, piuttosto che meramente temporale (tale, dunque, da prescindere dal numero di udienze in cui si sia in concreto svolta la fase processuale), è comunque tardivo il rilievo dell'incompetenza per materia compiuto dal giudice dopo aver posto in essere attività (quale, nella specie, l'ammissione e l'espletamento di una CTU), che logicamente presuppongano l'affermazione della propria competenza". Nel caso in esame, come già anticipato, successivamente alla prima udienza del 26.3.2024, in data 8.5.2024 è stata emessa ordinanza con la quale alcuni dei ricorrenti sono stati onerati di depositare documentazione in relazione alla quale avevano fornito solo principio di prova. Tale ordinanza, tenuto anche conto della mole complessiva della documentazione prodotta dai ricorrenti, ha avuto quale necessario presupposto l'analisi di tutta la predetta documentazione costituita da decine di contratti a tempo determinato, compresi in relazione alle quali il MIN propone l'eccezione di quelli delle ricorrenti incompetenza territoriale. Come rilevato dalla Corte di cassazione (ordinanza 5609/12 cit.) sia pure in relazione ad un caso di incompetenza per materia, ma con ratio che ben si attaglia anche al caso in esame tenuto conto della equiparazione - quanto ai tempi di proposizione da parte del resistente – deve ritenersi tardivo da parte del giudice il rilievo d'ufficio della propria incompetenza dopo lo svolgimento di attività istruttoria che logicamente presupponga l'affermazione da parte dell'organo giudicante della propria competenza (v. anche Cass. Sez. 6-L – Ordinanza n. 14061 del 6.6.2017 – RV 644587, con medesima ratio anche se adottata in relazione a rilievo d'ufficio di incompetenza per territorio dopo l'assunzione di prova testimoniale). Nel caso di specie con l'ordinanza dell'8.5.2024 è stato dato impulso ad attività istruttoria ulteriore sicché un eventuale rilievo d'ufficio della incompetenza territoriale successivo a tale data sarebbe tardivo. La questione di incompetenza territoriale proposta è dunque inammissibile perché proposta da parte resistente con memoria tardivamente depositata e in ogni caso sarebbe tardivo anche un eventuale rilievo d'ufficio da parte del giudice per le ragioni appena esposte.

Ancora in via preliminare, con riferimento alla eccezione di improcedibilità del ricorso in relazione alla posizione della ricorrente per omessa indicazione in ricorso dell'ultima sede di servizio, se ne rileva la palese infondatezza. Premesso che tale causa di improcedibilità non risulta prevista dall'art. 414 cpc che pur enuncia i requisiti che il ricorso introduttivo del giudizio deve possedere, si osserva che, sia pure con riferimento ad ipotesi di nullità, ma con argomentazioni che ben si attagliano alla eccezione in esame, la costante giurisprudenza (v. tra molte Cass. Sez. L., Ordinanza n. 19009 del 17.7.2018 – RV 649932)



Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 08/09/2024

afferma che nel rito del lavoro, la nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, sulle quali essa si fonda ricorre allorché sia assolutamente impossibile l'individuazione dell'uno o dell'altro elemento attraverso l'esame complessivo dell'atto, perché in tal caso il convenuto non è posto in condizione di predisporre la propria difesa né il giudice di conoscere l'esatto oggetto del giudizio. Nel caso in esame l'infondatezza della eccezione proposta, alla luce della citata giurisprudenza è palese se solo si considera che sono allegati al ricorso introduttivo (all. 19) tutti i contratti sui quali la ricorrente in argomento fonda le sue domande. Da detti contratti risultano chiaramente tutte le sedi di servizio, sicché non risulta che vi sia stato alcuna violazione del diritto di difesa del Ministero convenuto, tale da determinare ipotesi di nullità del ricorso e tanto meno cause di improcedibilità dello stesso.

Sempre in via preliminare si rileva come i docenti odierni ricorrenti, impegnati nella docenza alla data di deposito del ricorso e comunque iscritti nelle graduatorie ai fini delle assegnazioni delle docenze a tempo determinato, possano vantare danno attuale ciascuno alla propria professionalità derivante dalla mancata fruizione della carta, danno che in ipotesi del venir meno del rapporto di insegnamento non avrebbe potuto configurarsi, con conseguente difetto attuale di interesse ad agire. Requisito della permanenza del rapporto di lavoro richiesto dall'art. 3 DPCM 28 novembre 2016. Sul punto è intervenuta anche la Suprema Corte con recente sentenza n. 29961/2023 chiarendo che "nel caso di docenti precari cui la Carta non sia stata attribuita tempestivamente, impone di connettere l'effetto estintivo non all'ultimarsi della supplenza, ma alla fuoriuscita di essi dal sistema scolastico. È infatti in quel momento che si verifica il venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione che governa appunto il momento estintivo del diritto alla fruizione delle utilità conseguenti all'attribuzione della Carta Docente".

Deriva, da quanto sopra, che le eccezioni preliminari operate dall'Amministrazione convenuta sono da ritenere infondate.

2. Nel merito

Il ricorso è fondato.

L'art. 1, comma 121, L. 107/2015 che ha introdotto la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, così dispone: "Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente



Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 08/09/2024

di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.".

Con disposizione del tutto coerente il DPCM n.32313 del 25.09.2015, adottato ai sensi del comma 122, nel definire le modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta, ha indicato come suoi destinatari i docenti di ruolo a tempo indeterminato delle scuole statali. Altresì la nota del Ministero dell'Istruzione n.15219 del 15.10.15, nel fornire alcune indicazioni operative in ordine alla Carta, ha ribadito la sua assegnazione esclusivamente ai docenti di ruolo esclusi, invece, i docenti a tempo determinato.

Le norme in esame, quindi, prevedono, coerentemente tra loro, l'assegnazione della carta elettronica al solo personale docente di ruolo assunto con contratto a tempo indeterminato, escludendo dai possibili aventi diritto i docenti assunti dall'amministrazione scolastica con contratto a tempo determinato, in violazione della legge nazionale e di settore propria.

La richiamata disciplina, come correttamente rilevato in ricorso, determina una violazione del principio di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (CES – UNICE – CEEP) che al 1° comma dispone "Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive".

Il tenore della disciplina comunitaria impone quindi di ritenere che il diritto-dovere formativo proclamato e ribadito dalle citate disposizioni debba riguardare non solo il personale di ruolo, ma anche i precari, non essendovi nessuna distinzione tra le due tipologie di lavoratori nella normativa citata e considerato altresì che entrambe le categorie di docenti parimenti garantiscono la qualità del servizio scolastico in ragione del loro aggiornamento professionale. Di conseguenza l'assegnazione della carta elettronica al solo personale docente di ruolo appare una scelta legislativa illegittima in



Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 08/09/2024

quanto contraria al dettato degli artt. 3, 35 e 97 Cost.

In merito è intervenuta la Corte di Giustizia Europea, che con ordinanza del 18 maggio 2022 ha così deciso: "La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza".

La menzionata pronuncia della Corte di Giustizia ha valorizzato il fatto che dalle norme interne, in particolare dall'art.282 D.lgs n. 297/1994 nonché dall'art. 63 e dall'art.1 della L. n. 107/2015, emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale. Ed infatti, l'art. 282 comma 1 del D.lgs. n. 297/1994 stabilisce che "l'aggiornamento è un dirittodovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente (...) inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari; come approfondimento della preparazione didattica; come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica"; l'art. 395, comma 2, lett.a), del medesimo Decreto specifica che "I docenti delle scuole di ogni ordine e grado, oltre a svolgere il loro normale orario di insegnamento, espletano le altre attività connesse con la funzione docente, tenuto conto dei rapporti inerenti alla natura dell'attività didattica e della partecipazione al governo della comunità scolastica. In particolare, essi: a) curano il proprio aggiornamento culturale e professionale, anche nel quadro delle iniziative promosse dai competenti organi". A loro volta gli artt. 63 e 64 del CCNL del Comparto Scuola prevedono rispettivamente che (art. 63) "La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di



Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 08/09/2024

sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. Conformemente all'Intesa sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le Confederazioni sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo" e che (art. 64) "La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità".

Ne consegue che un'interpretazione rispettosa della legislazione europea e sistematica avuto riguardo alla disciplina nazionale generale inerente la formazione del personale docente, impone di ritenere l'illegittimità della normativa nazionale e, di conseguenza, di quella amministrativa di attuazione, la quale prevede di limitare la platea degli aventi diritto al solo personale docente in ruolo.

Questo stesso Tribunale su un caso analogo, in merito ha già affermato "Ne discende che la questione dei destinatari della Carte del docente va risolta tenendo conto anche della disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal C.C.N.L. di categoria: questa va letta in chiave non di incompatibilità, ma di complementarietà rispetto al disposto dell'art. 1, commi da 121 a 124, della l. n. 107/2015, la cui interpretazione deve, quindi, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, "strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio" (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). Tra tali strumenti può e deve essere compresa la Carta del docente, sicchè per tale via si può affermare che della medesima sono destinatari anche i docenti a tempo determinato, così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio - la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento - che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna. 6.4. Pertanto, non essendovi ostacolo insormontabile nel tenore letterale del disposto dell'art. 1, comma 121, cit., anche in ragione delle statuizioni ed argomentazioni svolte dalla Corte di giustizia può e deve essere adottata una interpretazione conforme al diritto eurounitario ed alla Costituzione, con



estensione del beneficio anche ai docenti tempo determinato assimilabili a quelli a tempo

estensione del beneficio anche ai docenti tempo determinato assimilabili a quelli a tempo indeterminato, essendo indubbio che la cd. carta docente rientri nelle «condizioni di impiego» che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato, i quali «non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive, in un ottica interpretativa costante nella giurisprudenza della Suprema Corte (v. Cass 27/7/2018, n. 20015 e precedenti ivi richiamati al punto 5, nonché Cass 5/3/2020, n. 6293)" (Trib. di Roma sent. n.5709/2023).

Da ultimo la Suprema Corte con la recentissima sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023, emessa a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., pronuncia alla quale l'Ufficio ritiene di aderire condividendone le motivazioni ex art. 181 disp. att. c.p.c., ha chiarito che "La destinazione della Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo, che si è detto costituire uno dei profili di indirizzo del nuovo istituto, intercetta tuttavia il tema, più intrinseco alla disciplina dei rapporti di lavoro, del divieto di discriminazione dei lavoratori a termine. La Corte di Giustizia 18 maggio 2022, sulla premessa che il beneficio della Carta Docenti attenga all'ambito delle "condizioni di impiego" (punti 35-38) ed escludendo che il solo fatto della durata dei rapporti possa costituire ragione obiettiva (punto 46), ha ritenuto che, in presenza di un «lavoro identico o simile» e quindi di comparabilità (punti 41-43), la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE ed il principio di non discriminazione ivi sancito ostino ad una normativa nazionale che riservi quel beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato. In breve, la Carta Docente, pur introdotta con quei fini generali di tutela di una certa dimensione temporale del servizio educativo, che non vanno dimenticati perché frutto di una scelta del legislatore, si interseca con il piano dei rapporti di lavoro dei singoli, con quanto ciò comporta sotto il profilo della cura della parità di trattamento in questo ambito. È allora evidente che l'avere il legislatore riferito quel beneficio all' "anno scolastico" non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura. Quanto appena detto consente dunque di dire, muovendosi lungo i concetti propri della Corte di Giustizia, che sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento".

In relazione al profilo temporale, e quindi al concetto della cd. "didattica annua", afferma la Corte nell'indicato pronunciamento che l'annualità didattica richiesta dal legislatore ai fini



Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 08/09/2024

dell'attribuzione della carta elettronica risulta soddisfatta in caso di supplenze annuali ex art. 4 commi 1 e 2 della legge 124/1999: "Il comma 1 di tale disposizione prevede che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto, n.d.r.), qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo». Il richiamo all' "annualità" della supplenza, intesa in senso di annualità didattica è qui esplicito. Ma, non diversamente, il comma 2 stabilisce che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto, n.d.r.) si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche», ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario. La relazione tra supplenze e didattica annua è dunque anche qui chiaramente enunciata. Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo. Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere il ricorrente, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della "didattica annua" non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento.".

Il giudice di legittimità ha quindi concluso: "L'art. 1, co. 121 cit. è dunque in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro. È stato del resto ripetutamente affermato che la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass. 28 novembre 2019, n. 31149, con richiamo a Corte di



Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 08/09/2024

Giustizia 8 novembre 2011, Rosado Santana, quest'ultima da inserire in un costante indirizzo che in ultima analisi risale fino a Corte di Giustizia 9 marzo 1978, Simmenthal; in senso analogo, v., anche Corte Costituzionale 11 luglio 1989, n. 389 e, ancor prima, Corte Costituzionale 5 giugno 1984, n. 170). Nel caso di specie, la disapplicazione non deve, però, essere totale, ma limitata, come indicato anche dal Pubblico Ministero, all'esclusione dei lavoratori precari - qui nei termini di cui si è detto - dal beneficio. In altre parole, l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio.".

Pronunciamento, quello sopra riportato, cui consegue disapplicazione della normativa interna, ovvero dell'art. 1, comma 121, L. 107/2015, in quando in palese contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro e, per l'effetto, il riconoscimento ai docenti destinatari di supplenze annuali del diritto ad usufruire della carta elettronica.

Ritiene l'Ufficio nel caso di specie, applicati i principi anzidetti e, di conseguenza, disapplicata la normativa interna contrastante con quella comunitaria, che sussistano i presupposti per l'equiparazione della ricorrente ai docenti di ruolo, considerato che la medesima ha dimostrato (v. contratti prodotti) di avere prestato servizio presso l'amministrazione per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 in forza di incarichi sino al termine delle attività didattiche e, quindi, ogni volta per un periodo superiore ai 180 giorni valorizzati dal Legislatore per il calcolo dei servizi ai fini della ricostruzione di carriera, non rilevando la natura a termine degli incarichi svolti né la pluralità di sedi di servizio.

Va quindi accertato, come richiesto nelle conclusioni, il diritto dei ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la carta elettronica di cui all'art.1 comma 121 L. n. 107/2015 per ciascuno degli anni scolastici per cui è causa.

Di conseguenza va accolta la domanda di condanna formulata nelle conclusioni, avendo chiesto i ricorrenti la condanna del Ministero convenuto all'attribuzione in forma specifica del vantaggio economico «tramite la Carta Elettronica». Ed infatti, ex art.1, comma 121, L. n.107 del 2015, è previsto adempimento solo in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico. Ciò poichè la Carta ha una destinazione vincolata che non appare suscettibile di conversione nel corrispondente valore monetario, il quale una volta ricevuto, potrebbe essere dal beneficiario distratto verso spese non



inerenti la propria formazione professionale. Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 08/09/2024

Quanto ritenuto dall'Ufficio è stato confermato dalla Suprema Corte nella sentenza sopra richiamata (n. 29961/2023), ove è stato chiarito che "Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione".

Punto della motivazione che impone il rigetto l'eccezione formulata in comparsa dal Ministero convenuto in ordine all'impossibilità di erogare tali somme a posteriori.

Ritiene l'Ufficio nel caso di specie, applicati i principi anzidetti e, di conseguenza, disapplicata la normativa interna contrastante con quella comunitaria, che sussistano i presupposti per l'equiparazione dei ricorrenti ai docenti di ruolo, avendo essi dimostrato (v. contratti prodotti):

- 1) di avere prestato servizio presso l'amministrazione per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 e quindi per due annualità:
- di avere prestato servizio presso l'amministrazione per un periodo pari o superiore a 180 giorni nell'a.s. 2021/2022 e quindi per una annualità;
- di avere prestato servizio secondo i presupposti per maturare il diritto vantato per gli anni 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, e quindi per cinque annualità;
- 4) di avere prestato servizio secondo i presupposti per maturare il diritto vantato per l'anno scolastico 2021/2022 e e per l'a.s. 2022/2023 e quindi per due annualità;



- Soledad di avere prestato servizio presso l'amministrazione secondo i
- presupposti necessari per la maturazione del diritto vantato per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 e 2022/2023 e pertanto in relazione a 3 annualità;
- 6) _____, di avere prestato servizio presso l'amministrazione secondo i presupposti necessari per la maturazione del diritto vantato negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 per complessive 3 annualità:
- 7) di avere prestato servizio presso l'amministrazione secondo i presupposti necessari per la maturazione del diritto vantato in relazione agli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 per complessive 6 annualità;
- ha dimostrato di avere prestato servizio presso l'amministrazione secondo i presupposti necessari per la maturazione del diritto vantato per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 per complessive 3 annualità;
- ha dimostrato di avere prestato servizio presso l'amministrazione secondo i presupposti necessari per la maturazione del diritto vantato per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 (la documentazione relativa agli aa.ss. 2018/2019 e 2019/2020 attesta lo svolgimento di servizi a tempo determinato per meno di 180 giorni per ciascuno di detti anni scolastici) per complessive 3 annualità;
- ha dimostrato di avere prestato servizio presso l'amministrazione secondo i presupposti necessari per la maturazione del diritto vantato per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 per complessive 3 annualità.

Deve essere rilevato che gli incarichi in relazione ai quali viene riconosciuta la maturazione del diritto dei ricorrenti sono quelli svolti sino al termine delle attività didattiche e, quindi, ogni volta per un periodo superiore ai 180 giorni valorizzati dal Legislatore per il calcolo dei servizi ai fini della ricostruzione di carriera, non rilevando la natura a termine degli incarichi svolti né la pluralità di sedi di servizio.

Deve quindi ritenersi accertato, come richiesto nelle conclusioni, il diritto dei ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la carta elettronica di cui all'art.1 comma 121 L. n. 107/2015 in relazione agli anni scolastici sopra analiticamente indicati.

Di conseguenza dev'essere accolta la domanda di condanna per come formulata nelle conclusioni, avendo chiesto i ricorrenti la condanna del Ministero convenuto all'attribuzione in forma specifica del vantaggio economico «tramite la Carta Elettronica» atteso che, ex art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, è previsto adempimento solo in forma specifica, mediante



attribuzione della Carta Docente, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno

scolastico. Ed infatti la Carta ha una destinazione vincolata che non appare suscettibile di conversione nel corrispondente valore monetario, il quale una volta ricevuto, potrebbe essere dal beneficiario distratto verso spese non inerenti la propria formazione professionale.

Quanto ritenuto dall'Ufficio è stato confermato dalla Suprema Corte nella sentenza sopra richiamata (n. 29961/2023), ove è stato chiarito che "Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione".

Ne consegue il riconoscimento del diritto dei ricorrenti alla fruizione del bonus di € 500,00 annui tramite l'attribuzione della Carta Elettronica di cui all'art. 1 comma 121 della legge 107/2015, per un totale corrispondente al prodotto della somma annuale di € 500,00 moltiplicata per le annualità riconosciute, oltre interessi e rivalutazione dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.

3. Le spese di lite, tenuto conto della soccombenza di parte resistente, vengono poste a carico del Ministero e liquidate nell'ammontare di cui in dispositivo, tenuto conto della pluralità di soggetti assistiti con medesime posizioni giuridiche, oltre interessi e rivalutazione dalla data di maturazione del diritto ai singoli accrediti alla concreta attribuzione.

P.Q.M.

accerta il diritto di

- ad usufruire per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 della Carta elettronica del docente di cui all'art.1, comma 121, L. 107/2015
- ad usufruire per l'anno scolastico 2021/2022 della Carta elettronica del docente di cui all'art.1, comma 121, L. 107/2015;
- 3) ad usufruire per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 della Carta elettronica del docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015;
- 4) ad usufruire per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 della Carta elettronica del docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015;



Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 08/09/2024

ad usufruire per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 e
2022/2023 della Carta elettronica del docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015;
6) ad usufruire per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023
della Carta elettronica del docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015:
7) ad usufruire in relazione agli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019,
$2019/2020,\ 2020/2021,\ 2021/2022\ e\ 2022/2023\ della\ Carta\ elettronica\ del\ docente\ di\ cui\ all'art.\ 1,$
comma 121, L. 107/2015;
8) ad usufruire per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 della Carta
elettronica del docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015;
9) ad usufruire per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023
della Carta elettronica del docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015;
10) ad usufruire per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023
della Carta elettronica del docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015;
per l'effetto, condanna il Ministero dell'Istruzione ad attribuire rispettivamente a
la somma complessiva di € 1.000,00;
la somma complessiva di € 500,00;
la somma complessiva di € 2.500,00;
la somma complessiva di € 1.000,00;
la somma complessiva di € 1.500,00;
la somma complessiva di € 1.500,00;
la somma complessiva di € 3.000,00;
la somma complessiva di € 1.500,00;
la somma complessiva di € 1.500,00;
la somma complessiva di € 1.500,00.
oltre interessi e rivalutazione dalla data di maturazione del diritto ai singoli accrediti alla concreta
attribuzione per ciascuno.

Lì, 8/9/2024

Il Giudice

Dr. Francesco Rigato

